



AVVISO PUBBLICO

EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

IL DIRIGENTE

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6 del 09.01.2012;
- VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Sociale XIX n. 31 del 07.10.2014;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale del Comune di Fermo n. 369 del 09.10.2014, R.G. n. 1305.

RENDE NOTO

Che verrà redatta una graduatoria per l'erogazione di max n. 105 ASSEGNI DI CURA, pari ad € 200,00 mensili, a favore di ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, per la durata di un anno (12 mesi).

Sono **destinatari dell'assegno di cura gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti** che risiedono nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 19 (comuni di: Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio), e rimangono o rientrano nel proprio contesto di vita e di relazioni, grazie al sostegno e agli interventi di supporto assistenziale diretto delle famiglie, anche non conviventi, o con l'aiuto di assistenti familiari privati in possesso di regolare contratto di lavoro.

REQUISITI DI ACCESSO

La persona anziana assistita **deve**:

1. aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del presente avviso.
2. essere stata dichiarata non autosufficiente, con certificazione di invalidità pari al 100%. Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità.
3. essere titolare di indennità di accompagnamento.
Non possono presentare domanda per l'assegno di cura le persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Coloro che hanno in atto un ricorso per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento potranno accedere al contributo solo ove l'indennità venga riconosciuta prima dell'approvazione della graduatoria;

4. essere residente in uno dei Comuni dell'ATS 19 della Regione Marche ed ivi domiciliata. In caso di anziani ivi residenti, ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche.
5. usufruire di una adeguata assistenza presso la propria residenza oppure presso altro domicilio privato, come verificata dall'A.S. dell'ATS XIX o, per i casi più complessi, dall'Unità Valutativa Integrata di cui l'A.S. è componente.
Non possono dunque presentare domanda coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali quali ad es. case di riposo, istituti di ricovero, case di cura, alberghi ecc.
6. essere in possesso di un'attestazione ISEE, riferita al periodo di imposta 2013, con un valore massimo di:
 - €. 11.000,00 in caso di anziano non autosufficiente residente da solo.
 - €. 25.000,00 in caso di anziano non autosufficiente residente in un nucleo familiare composto da più soggetti.

Non possono presentare domanda i religiosi e i sacerdoti non autosufficienti, per i quali sono stati stanziati appositi fondi regionali.

L'assegno di cura è alternativo al servizio di assistenza domiciliare (SAD) per anziani; i beneficiari del SAD possono presentare richiesta di accesso al contributo, ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno decorrerà dal momento di interruzione del SAD successivo all'approvazione della graduatoria; e, conseguentemente, il contributo economico non sarà erogato per mesi 12, ma per un periodo inferiore.

Essendo l'assegno di cura una misura di sostegno socio assistenziale, per ogni nucleo familiare potranno essere erogati, ricorrendone le condizioni, fino ad un max di n. 2 assegni di cura anche in presenza di più istanze da parte di componenti del medesimo nucleo. La presente disposizione vale anche nel caso della coabitazione in domicilio privato di più soggetti aventi diritto, ancorché non appartenenti al medesimo nucleo familiare.

In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare, dunque, verranno concessi un massimo di due assegni utilizzando, come titolo di precedenza, la maggiore età e, a parità di età, la gravità delle condizioni di salute ed il conseguente maggior bisogno di assistenza, come valutati dall'A.S. dell'ATS n. 19.

La graduatoria verrà stilata in ordine crescente di ISEE: a parità di ISEE gli aventi diritto verranno inseriti in graduatoria dal più anziano al più giovane.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda:

- **l'anziano** stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- **il familiare** (convivente o no) che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana;
- **il soggetto incaricato alla tutela** dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (*tutore, curatore, amministratore di sostegno*)

LE DOMANDE di assegno di cura dovranno **pervenire, a pena di esclusione, ENTRO IL GIORNO:**

29 novembre 2014

alle ore 13.00 all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza dell'anziano non autosufficiente. (farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio protocollo del Comune di residenza).

Nella domanda va altresì autocertificato, nei termini di legge, l'importo del reddito **ISEE anno di imposta 2013** relativa al nucleo anagrafico, da richiedere ad un CAAF.

Per evitare errori formali, tali da poter invalidare la procedura, si invitano i richiedenti a prestare particolare attenzione all'autocertificazione dell'importo del reddito ISEE del nucleo familiare, verificando la conformità di quanto indicato dall'attestazione del modello rilasciato dal CAAF rispetto a quanto risultante dagli atti dell'anagrafe comunale, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente, che debbono essere debitamente documentate. Ad es., nel caso in cui l'assistente familiare risulti inserito nello stato di famiglia dell'anziano non autosufficiente si dà luogo al nucleo familiare estratto di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs 109/98 e art. 1 comma 7 del DPCM 221/99 (come modificato dal DPCM 242/2001) e pertanto il reddito dell'assistente è escluso dall'ISEE.

Il modello di domanda dovrà essere corredato **obbligatoramente** da:

1. copia di un documento di riconoscimento del richiedente;
2. copia del verbale di invalidità civile, attestante sia la certificazione di invalidità pari al 100% sia il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Al riguardo:
 - se il verbale di invalidità civile non contiene il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento occorre produrre idonea documentazione attestante tale riconoscimento (es. *copia del provvedimento del giudice di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oppure copia di successiva comunicazione dell'INPS da cui si evince il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento*);
 - se il verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento indica un termine per la revisione, è necessario che esso sia successivo alla data di scadenza del presente avviso; in caso contrario andrà prodotta adeguata documentazione relativa al mantenimento della titolarità dell'indennità di accompagnamento prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.

PERCORSO PER ACCEDERE ALL'ASSEGNO DI CURA

Le domande e le integrazioni di documentazione, ricevute dai singoli Comuni di residenza, saranno sottoposte da questi alla prima fase istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità) per essere quindi trasmesse, a cura degli stessi Comuni, all'Ufficio di coordinamento presso il Comune di Fermo. Al termine della fase istruttoria il Coordinatore dell'ATS XIX predisponde una graduatoria.

La posizione utile in graduatoria non dà però diritto al contributo che sarà subordinato a:

- visita domiciliare da parte di Assistente Sociale che verifica la presenza delle condizioni operative che consentono la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita (rilevazione dei bisogni, situazione familiare, abitativa, sociale, economica, sanitaria
- esito della valutazione professionale dell'Assistente Sociale.
- conclusione di un **"patto"** di assistenza domiciliare, contenente gli impegni a carico dei servizi, i percorsi assistenziali a carico della famiglia, la qualità di vita da garantire alla persona assistita e le modalità di utilizzo dell'assegno di cura.

Se gli interventi assistenziali alla persona non autosufficiente sono gestiti da assistenti familiari privati, direttamente incaricati, per la sottoscrizione del patto di assistenza domiciliare dovrà essere allegato regolare contratto di lavoro dell'assistente familiare; nel caso in cui il supporto all'anziano è prestato da un'assistente familiare fornito da un ente privato, dovrà essere prodotta copia del documento relativo all'ultimo pagamento delle prestazioni.

In mancanza di tale documentazione non potrà essere sottoscritto il patto e, dunque, non potrà essere erogato l'assegno di cura.

Al termine di tale iter ai singoli richiedenti verrà trasmessa una comunicazione scritta relativa all'esito della domanda.

In fase di definizione del procedimento, e in particolare, finché non viene verificata dall'A.S. la presenza delle condizioni operative che consentono la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita, non è acquisibile alcuna aspettativa circa l'erogazione del contributo; pertanto in caso di:

- decesso,
- accesso al servizio SAD,
- inserimento permanente in struttura residenziale,
- venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento,

prima del termine dell'istruttoria e della stipula del patto di assistenza domiciliare, la domanda di assegno di cura presentata decade, e si procede allo scorrimento della graduatoria.

Si precisa inoltre che dovrà essere comunicata nel termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento, e comunque ogni qual volta l'Ambito Territoriale Sociale n. 19 lo richieda, ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nella domanda (es. ingresso in una struttura residenziale, ricovero temporaneo, cambiamento di indirizzo di residenza o di domicilio, cambiamento della persona di riferimento, cambiamento dell'assistente familiare, variazioni delle modalità di riscossione del beneficio, ecc).

In caso di decesso, in particolare, gli eventuali eredi dovranno comunicare formalmente all'ATS XIX, entro il termine sopra indicato il proprio diritto alla successione e presentare tutta la documentazione che darebbe diritto alla riscossione dell'assegno di cura maturato: atto sostitutivo di notorietà attestante chi sono gli eredi del defunto, dove gli stessi autorizzano un soggetto, erede o terzo, alla riscossione dell'assegno di cura con le firme degli stessi eredi, e in allegato copia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno.

La graduatoria avrà durata di un anno. L'eventuale diritto all'assegno di cura verrà riconosciuto **dal 01 Dicembre 2014 al 30 Novembre 2015**, fatta salva l'ipotesi in cui l'anziano sia già beneficiario del servizio di assistenza domiciliare; **in tal caso l'assegno di cura verrà erogato a partire dalla data di interruzione del servizio SAD fino al 30/11/2015.**

L'assegno di cura sarà erogato al massimo con cadenza quadrimestrale. Esso viene interrotto:

- in caso di rinuncia scritta del richiedente;
- in caso di decesso;
- in caso di inserimento permanente - o anche temporaneo continuativo superiore ai 60 giorni - in struttura residenziale;
- in caso di accesso al servizio SAD;
- col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento;
- col venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi.

In caso di interruzione si procederà allo scorrimento della graduatoria, con decorrenza non retroattiva del beneficio economico, a partire dal 1° giorno del mese successivo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità della procedura amministrativa conseguente al presente avviso compete:

- per la fase relativa alla ricezione e all'ammissione delle domande, al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza;
- per la fase relativa alla predisposizione della graduatoria e agli adempimenti successivi, al Dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari del Comune di Fermo, in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale XIX.

TUTELA PRIVACY

I dati personali, acquisiti a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del D. LGS n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, ai soli fini della concessione del contributo.

ADEMPIMENTI E VINCOLI

Ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In particolare l'autocertificazione relativa al reddito I.S.E.E. potrà essere sottoposta a verifiche e controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

INFORMAZIONI E MODELLI DI DOMANDA

gli interessati potranno rivolgersi presso:

- il proprio Comune di residenza.
- gli uffici dell'Ambito Sociale XIX, presso il Comune di Fermo in Via Mazzini n. 4 Fermo.
- il n. tel. 0734/603167-0734/622794-0734/603174, e mail ambitosociale19@libero.it
- il sito web www.comune.fermo.it

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia, se e in quanto compatibili, alla D.G.R. n. 6/2012 e alle linee guida prodotte dall'Ufficio Politiche Sociali della Regione Marche in ordine all'ammissione, alla valutazione delle istanze pervenute e alla riscossione dell'assegno. L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere e/o modificare in tutto o in parte il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari possano vantare diritti acquisiti.

Fermo, Li 14.10.2014

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Daniela Alessandrini

Informativa art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy): Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede che il trattamento dei dati personali sia improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza; pertanto ai sensi del citato art. 13, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare Trattamento	Comune di Fermo- Via Mazzini n. 4 – 63900 Fermo in qualità di ente capofila dell'ATS 19 per l'intera banca dati, i restanti Comuni dell'ATS 19 per la banca dati dei cittadini residenti, nell'ambito delle rispettive competenze
Responsabile	Dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari - Coordinatore dell'ATS 19, per la banca dati di tutto l'ATS 19, e i Responsabili dei Servizi Politiche Sociali dei restanti Comuni
Incaricati	Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori esterni, assegnati anche temporaneamente al Settore Servizi Sociali e al Settore Bilancio.
Finalità	I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto (Artt. 68 e 86, comma 1, lettera c, D.Lgs. 196/03; L 328/2000, DGR 6/2012)
Modalità	Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici, in particolare verrà utilizzato il Sistema Informativo per la Non Autosufficienza – SINA.
Ambito comunicazione	I dati verranno utilizzati dal Settore Servizi Socio Sanitari del Comune di Fermo. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare i dati sono comunicati alla Regione Marche e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all'istituto di credito per l'emissione dell'eventuale assegno relativo al contributo di cui trattasi.
Natura conferimento dati	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l'esclusione dal procedimento oggetto dell'Avviso;
Sito	L'elenco dei responsabili è pubblicato sul sito www.comune.fermo.it .
Diritti	L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi ai responsabili sopra specificati.

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8

Amministrazione competente	Comune di Fermo– Via Mazzini n. 4 – 63900 Fermo per l'intero procedimento e Comuni di Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio per la parte di propria competenza
Oggetto del procedimento	Delibera di Giunta Regionale n.6 del 9 gennaio 2012 concernente: "Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze".
Responsabile procedimento	Per la fase relativa alla ricezione e all'ammissione delle domande, il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza; per la fase relativa alla predisposizione della graduatoria e agli adempimenti successivi, il Dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari del Comune di Fermo, in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale XIX.
Inizio e termine del procedimento	L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo della presente domanda; dalla stessa data decorrono i termini di conclusione del procedimento stabiliti in 180 giorni.
Inerzia dell'Amministrazione	Decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del procedimento
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	Servizi Politiche Sociali dei Comuni di rispettiva residenza, negli orari di apertura al pubblico con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/05.